DECISIONE n. 1400/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1982

che modifica la decisione n. 588/80/CECA per quanto concerne la sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni e sulle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici coperti dal trattato CECA, originari di determinati paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che, con decisione n. 588/80/CECA [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 1998/81/CECA [2], e la cui durata di validità è stata prorogata per il 1982 con decisione n. 3753/81/CECA [3], la Commissione ha istituito una vigilanza comunitaria a posteriori delle importazioni e delle esportazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il recente andamento delle correnti di scambio giustifica l'aggiunta nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I della decisione n. 588/80/CECA di cinque nuovi prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione n. 588/80/CECA sono aggiunti i prodotti seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
73.09	73.09-00	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.13 B III	73.13-50 (a)	Lamiere semplicemente lucidate o levigate, anche a superficie specolare
73.13 B IV d) 3 aa)	73.13-82	Lamiere di spessori inferiori a 0,50 mm, rivestite, per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, anche verniciate, laccate e/o litografate
73.13 B IV d) 3 bb) 33	73.13-87 (a)	Lamiere alluminate
73.15 B VII a) 1	73.75-11	Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in Watt non superiore a 0,75 Watt

(a) Per alcuni lavori statistici, possono essere considerate come lamiere di spessore inferiore a 3 mm.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 65 dell'11. 3. 1980, pag. 11.
[2] GU n. L 194 del 17. 7. 1981, pag. 22.
[3] GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 16.